

Normativa civile

“Dopo di noi” la legge a tutela dei meno fortunati



di Avv. Elena Ferraresi

Con la Legge n. 112 del 22.06.2016 (meglio conosciuta come Legge del “DOPO DI NOI”) si è finalmente “data voce” alle richieste di tutte quelle persone che avevano l’esigenza di tutelare l’autonomia delle persone disabili allorquando le stesse restano sole, senza genitori o, comunque, quando gli stessi genitori non riescono a far fronte alle complicate necessità.

Per la prima volta, grazie alla Legge n. 112/2016, viene concesso ad un genitore di poter lasciare beni e denari a terze persone (sia fisiche che giuridiche) che possano amministrare i predetti beni dopo la loro morte, in favore del figlio, gravemente disabile, introducendo per la prima volta, in quest’ambito, non solo la figura del “Trust” (negozio che intercorre tra chi dispone di un bene e lo affida ad un soggetto che deve amministrarlo), ma anche di altri negozi giuridici, tra cui il cosiddetto “affidamento fiduciario”, contratto stipulato con una Società Fiduciaria, in favore di associazioni e fondazioni, volti tutti alla tutela delle persone più deboli una volta rimaste sole.

Cosa ha, dunque, introdotto la Legge in favore delle persone riportanti gravi disabilità?

La possibilità per i privati di costituire Trust, Atti costitutivi di vincoli di destinazione o Contratti di affidamento fiduciario, attraverso i quali creare un “patrimonio separato” sia da quello del disponente che da quello del trustee o del fiduciario/gestore, garantendo la non aggredivibilità dei beni costituenti il patrimonio separato se non dai “creditori” →

Le esenzioni e le agevolazioni fiscali

- è previsto un regime di esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni
- ai trasferimenti di beni e diritti effettuati in favore dei predetti trust, vincoli di destinazione o fondi speciali, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa
- esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione
- possibilità per i comuni di stabilire (“senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”) “aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi” nei casi di immobili e diritti reali immobiliari conferiti
- deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore degli importi erogati a titolo liberale o gratuito, (deducibilità) consentita (nei casi qui considerati) nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di € 100.000,00.



qualificati”, cioè per quei debiti contratti nel perseguire la destinazione.

Andiamo ora a vedere quali le condizioni da rispettare per poter costituire il cosiddetto “patrimonio separato” in favore delle persone disabili:

- 1** l'atto costitutivo del trust, atto istitutivo del vincolo di destinazione ed il contratto di affidamento fiduciario deve essere effettuato per atto pubblico;
- 2** i beneficiari devono essere esclusivamente “persone con disabilità grave”;
- 3** devono essere indicati in maniera precisa i soggetti coinvolti e relativi ruoli con le attività atte a soddisfare i bisogni delle persone disabili e beneficiarie;
- 4** i beni devoluti al patrimonio separato devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per realizzare finalità assistenziali;
- 5** deve essere indicato il termine finale di validità della costituzione del patrimonio separato, identificata con la data della morte della persona con disabilità grave;
- 6** deve essere indicato la destinazione del patrimonio residuo al momento del termine finale.

Da sottolineare inoltre che con la Legge n.112/2016 viene finalmente dato pieno riconoscimento al “contratto di affidamento fiduciario”, sino ad oggi figura negoziale creata dalla dottrina.

Il contratto di affidamento fiduciario, oggi finalmente tipizzato dalla legge, è certamente assimilabile alla figura del trust, con l'innegabile vantaggio di non richiedere il rinvio ad una legge straniera per la sua regolamentazione.

Trattasi di un contratto con il quale un soggetto, detto affidante fiduciario, affida ad altro soggetto, affidatario fiduciario, determinati beni perché li amministri nel rispetto di una specifica destinazione, che nel caso della nuova Legge n.112/2016, è certamente uno scopo assistenziale.

Non dimentichiamo, tra le novità apportate dalla legge la possibilità per il privato di affidare i beni con vincolo di destinazione anche in favore di ONLUS, nonché l'istituzione di apposito Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, cui potranno accedere le famiglie senza disponibilità economica, Fondo che verrà gestito dalle Regioni stesse.

Avv. Elena Ferraresi

✉ avv.elenaferraresi@hotmail.it

È Partner di Be Trust per i servizi legali

